Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

Ordinanza n° 79 del 15/04/2020

OGGETTO: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 IN MATERIA DI AGRICOLTURA AMATORIALE. RIFERIMENTO ALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA N. 36 DEL 14 APRILE 2020. DISPOSIZIONI PER IL COMUNE DI PONTEDERA E SPECIFICAZIONI RELATIVE AGLI ORTI SOCIALI DI VIA DELLE COLLINE E DEGLI ORTI SINERGICI DI VIA DELL'OLMO.

SINDACO

Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il Covid-19 come pandemia ed un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale,

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Visti il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge n.13 del 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il d.p.c.m. 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale) che all'articolo 1, comma 1 adotta varie misure, e in particolare:

- a) sono sospese tutte le attività produttive a eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto disposto dal d.p.c.m. 11 marzo 2020;
- b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui abitualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

Preso atto che tra le attività consentite ai sensi del d.p.c.m. 22 marzo 2020 all'articolo 1, comma 1, lettera f) sono previste le "*attività di produzione, trasporto e commercializzazione di prodotti*

agricoli e alimentari" e che inoltre nell'allegato 1 sono indicate tra le attività consentite la "C*oltivazione di colture agricole non permanenti*" identificate con il codice ATECO 01;

Visto il d.p.c.m. 10 aprile 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*"

Visto che sulla base del d.p.c.m. 10 aprile 2020 continuano ad essere consentite le attività di produzione, trasporto e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari (art. 2 comma 5);

Visto che sulla base del d.p.c.m 10 aprile 2020 sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza (art. 1 lett. a)

Dato atto che tutti coloro che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 c.c. possono spostarsi all'interno del comune o verso altri comuni per comprovate esigenze lavorative, come precisato anche dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che l'attività di coltivazione di colture agricole è svolta anche a livello amatoriale con destinazione dei prodotti agricoli, ricavati dalle attività, all'autoconsumo familiare;

Preso atto che, soprattutto in questa fase primaverile, lo spostamento dalla propria abitazione per lo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo agricolo può essere giustificato facendolo rientrare nelle situazioni di necessità di assoluta urgenza, in quanto il mancato svolgimento in questo periodo dell'anno di alcune pratiche agricole indifferibili può compromettere tutta la produzione, con conseguenti ricadute negative non solo per il singolo produttore ma anche con ricadute negative di carattere generale in termini di rischio idrogeologico e rischio di incendi boschivi, entrambi fortemente correlati alla corretta gestione dei fondi agricoli;

Dato atto che la possibilità di giustificare gli spostamenti per lo svolgimento di attività agricole indifferibili può essere fatto ricadere nelle situazioni di necessità di assoluta urgenza che possono essere addotte nell'autocertificazione da esibire agli organi di polizia per giustificare gli spostamenti in deroga ai divieti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del d.p.c.m. 10 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 36 del 14 Aprile 2020 avente ad oggetto "*Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in materia di agricoltura, controllo fauna selvatica e forestazione"*

Considerato che nella predetta Ordinanza della regione Toscana si prevede che, in via precauzionale, lo spostamento all'interno del proprio comune o verso altri comuni giustificato per motivi di assoluta necessità correlati allo svolgimento di attività agricole amatoriali possa essere effettuato esclusivamente alle seguenti condizioni:

- a) che avvenga non più di una volta al giorno;
- b) che sia effettuato da massimo due componenti per nucleo familiare;
- c) che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati;

Considerato che gli effetti dell'ordinanza di Regione Toscana n. 36 del 14 Aprile 2020 debbano esser valutati in relazione alle singole esigenze dei territori;

Considerato che nel territorio comunale di Pontedera sono presenti:

- **in via delle Colline per Legoli n. 70 appezzamenti di terreno ad uso ortivo denominati "orti sociali per anziani"**
- **in via dell'Olmo n. 20 appezzamenti di terreni ad uso ortivo denominati "orti sinergici per soggetti diversamente abili"**

Ritenuto di dover declinare, disciplinare ed integrare gli effetti dell'ordinanza di Regione Toscana n. 36 del 14 Aprile 2020 in raccordo con la situazione locale e con la ratio delle misure del Governo Italiano e della Regione Toscana, tutte intraprese per contrastare il contagio COVID-19 con particolar riferimento al distanziamento sociale, alla limitazione degli spostamenti ed alla dissuasione di possibili punti di aggregazione sociale anche connessa allo svolgimento delle attività agricole amatoriali;

Ritenuto pertanto, in ragione della grave situazione sanitaria del momento, dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'andamento dei casi di positività nella nostra zona disciplinare la possibilità di accesso agli orti sociali e sinergici presenti nel comune di Pontedera così come segue:

- per gli orti sociali per anziani di via delle Colline e degli orti sinergici per persone diversamente abili di via dell'Olmo
- è **consentito l'accesso a partire da Giovedì 16 aprile 2020**:
- rimangono chiusi gli spazi a comune (es. casine ricovero attrezzi e bocciodromo)
- possibilità di accesso agli **orti individuati con i numeri pari** solo nei giorni di **lunedì e giovedì**;
- possibilità di accesso agli **orti individuati con i numeri dispari** solo nei giorni di **martedì e venerdì**;
- negli orti sociali per anziani di via delle Colline è consentita la presenza di 1 sola persona per appezzamento;
- negli orti sinergici di via dell'Olmo è consentita la presenza di un massimo di 2 persone per appezzamento,

Ritenuto inoltre che per il progressivo evolversi della situazione epidemiologica sia necessario ed inevitabile adottare specifiche misure di contrasto finalizzate:

- sia ad evitare assembramenti direttamente o indirettamente legati all'esercizio dell'agricoltura amatoriale
- sia ad assicurare una maggiore efficacia dei controlli degli spostamenti dei cittadini da parte della polizia municipale e delle forze dell'ordine

prevedendo alla scopo il divieto di spostamento all'interno del comune Pontedera per motivi correlati allo svolgimento di attività agricole amatoriali nei giorni di mercoledì, sabato e domenica nonché nel giorno di venerdì 1 maggio 2020;

Vista la propria precedente ordinanza n. 10 del 4/3/2020 con il quale è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.)**;**

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto sopra esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità e urgente necessità che giustificano gli interventi di protezione civile per la tutela della sanità pubblica

Visti gli artt. 50 e 54, del D.lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

ORDINA

Per le motivazioni e considerazioni espresse in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, di disciplinare la possibilità di accesso agli orti sociali e sinergici presenti nel comune di Pontedera così come segue:

- **Per quanto riguarda nello specifico gli orti sociali per anziani di via delle Colline e degli orti sinergici per persone diversamente abili di via dell'Olmo:**
- è consentito l'accesso a partire da Giovedì 16 aprile 2020;
- rimangono chiusi gli spazi a comune (es. casine ricovero attrezzi e bocciodromo)
- possibilità di accesso agli orti individuati con i numeri pari solo nei giorni di lunedì e giovedì;
- possibilità di accesso agli orti individuati con i numeri dispari solo nei giorni di martedì e venerdì;
- negli orti sociali per anziani di via delle Colline è consentita la presenza di **1 sola persona** per appezzamento;
- negli orti sinergici di via dell'Olmo è consentita la presenza di un **massimo di 2 persone** per appezzamento;
- **il divieto di spostamento all'interno del comune Pontedera per motivi correlati allo svolgimento di attività agricole amatoriali negli orti sociali di via delle Colline e negli orti sinergici di via dell'Olmo nei giorni di mercoledì, sabato e domenica nonché nel giorno di venerdì 1 maggio 2020**

ORDINA

- **In via generale il divieto di spostamento all'interno del comune Pontedera per motivi correlati allo svolgimento di attività agricole amatoriali nei giorni di sabato e domenica nonché nel giorno di venerdì 1 maggio 2020**

AVVERTE

- La presente ordinanza **ha validità fino al 3 maggio 2020** e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 19/2020.
- Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.l. n.19/2020.
- La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:
- al Presidente della Regione Toscana
- al Prefetto di Pisa
- al Comandante della Polizia Locale per i controlli del suo rispetto
- agli organi di controllo per gli adempimenti e controlli di competenza
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
- Che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio on line ed è immediatamente esecutiva.

Sindaco
Franconi Matteo / ArubaPEC S.p.A.